



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO: CONTRARIETA' ALL'ABOLIZIONE DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno 2014 addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale

Numero	Cognome e nome		Presente	Assente
1	Rubini Giuseppe	Sindaco	X	
2	Sacco Nicola	Consigliere	X	
3	Viviani Serena	Consigliere	X	
4	Do Alessandro	Consigliere	X	
5	Fusaro Emanuele	Consigliere	X	
6	Agnesina Pier Luigi	Consigliere	X	
7	Agnesina Pierfrancesco	Consigliere	X	
8	Spainì Piergiovanni	Consigliere	X	
9	Velata Angelo	Consigliere	X	
10	Ferretti Cosimo	Consigliere	X	
		Totale	10	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dr. Alfonso Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Preso atto della lettera pubblicata sul sito istituzionale del Governo Italiano, contenente le proposte governative per la riforma della Pubblica Amministrazione;

Vista la proposta contenuta al punto 13) della lettera succitata, di “abolizione della figura del segretario comunale”;

Preso atto che è stato pubblicato, a cura del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione, un report contenente gli esiti della consultazione online sulle proposte governative di riforma;

Visto il Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Segretari Comunali e Provinciali”;

Preso atto, in particolare, del ruolo e delle funzioni proprie del Segretario Comunale per come espressamente previsto dall’art. 97 del Testo Unico Enti Locali;

Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Considerato che il Segretario Comunale, storicamente parte integrante delle autonomie locali, è il soggetto istituzionale che collabora con l’Amministrazione eletta, svolge un ruolo centrale di garanzia e di direzione complessiva dell’Ente, nonché assicura il coordinamento e il buon andamento delle attività per il perseguimento degli obiettivi del programma di governo dell’Amministrazione locale;

Preso atto che molteplici, fondamentali e delicate sono le funzioni attribuite dall’attuale ordinamento delle Autonomie locali alla figura del Segretario comunale, punto di riferimento insostituibile per il presidio della legalità e per il rispetto delle regole;

Considerato che la struttura amministrativa degli enti, in particolari quelli piccoli - spesso carenti o del tutto privi di personale in possesso della qualificazione necessaria per supportare gli Amministratori - rende indispensabile la presenza di una figura, come quella del Segretario, in grado di organizzare gli uffici e i servizi e dirigere la struttura burocratica nel suo complesso;

Dato atto che il Segretario Comunale espleta un ruolo non fungibile - in ordine alla posizione, al ruolo e alle mansioni - con altro personale dell’Ente o con altre figure con funzioni dirigenziali e ciò anche in considerazione della sua specifica formazione professionale;

Atteso che il complesso dei nuovi compiti e funzioni rendono il Segretario intrinseco al Comune ed alla sua organizzazione, legato a questo nell’attuazione dei programmi di gestione e nella realizzazione degli obiettivi dell’azione amministrativa e politica;

Considerato che il Segretario Comunale, di fatto, assicura la definizione delle attività e dell’organizzazione dell’Ente, assicurando il raccordo tra i programmi e l’utilizzo delle risorse organizzative e funzionali, individuando e proponendo i necessari adeguamenti, ricercando ogni utile strumento operativo, valutando e proponendo le misure ritenute più idonee per realizzare gli obiettivi secondo i principi dell’efficacia, efficienza e trasparenza;

Sottolineato che il Segretario è chiamato ad assicurare che l'azione di governo sia conforme ai criteri di economicità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione e che non si tratta di garantire il rispetto del principio di legalità in senso formale, dovendosi avere riguardo alla legalità in senso sostanziale, con riferimento alla complessiva attività dell'Ente Locale nell'ambito delle norme statali, statutarie e regolamentari;

Ritenuto, quindi, che il Segretario Comunale sia la figura apicale dell'Ente, il vertice dell'organizzazione comunale, che, come tutte le organizzazioni, ha necessità di essere ricondotta ad un vertice strategico con il compito di assicurare il raccordo ed il coordinamento necessari per l'assolvimento dei fini istituzionali dell'Ente;

Considerato, quindi, che l'eventuale abolizione della figura lascerebbe l'ente privo di una dirigenza apicale in possesso delle specifiche competenze professionali e della formazione qualificata richiesta per il ruolo di vertice dell'ente;

Ricordato, peraltro, che per i Segretari Comunali sono già vigenti molte delle proposte di riforma che, nella stessa lettera menzionata in premessa, si pensa di estendere all'intera dirigenza pubblica (in particolare, la temporaneità dell'incarico, che è già legata al mandato amministrativo);

Ricordato, altresì, che le recenti importanti norme in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di controlli hanno investito il Segretario Comunale di ulteriori competenze e responsabilità, che possono essere assicurate soltanto da una figura terza, di garanzia, nell'ambito di un'organizzazione politico-amministrativa quali sono i Comuni, che, nella maggior parte dei casi, soprattutto quelli medio-piccoli, risultano carenti di personale anche solo per assicurare i servizi indispensabili per i cittadini;

Ritenuto che il Comune di Nibbiola, debba doverosamente esprimere la propria forte contrarietà verso la proposta del Governo, di abolizione della figura del Segretario Comunale, ritenendola, invece, di fondamentale importanza, atteso il sopra illustrato ruolo strategico svolto quotidianamente in seno all'intera struttura dell'Ente, sia nei confronti della parte politica che nei confronti della struttura burocratica;

Atteso che, con riferimento ai rapporti con i Responsabili dei servizi si sottolinea che nel Comune è l'unica figura che può svolgere e svolge un ruolo di raccordo, in quanto imparziale e determinante nella risoluzione delle diverse problematiche; pertanto, non può che darsi atto della fondamentale importanza che riveste, quale unico punto di riferimento per l'intera organizzazione amministrativa, i cui poteri e funzioni andrebbero invece ancor più rafforzati al fine di consentire alle amministrazioni locali di poter procedere alla realizzazione del programma amministrativo nel rispetto della legge e soprattutto di quelle norme che mirano a salvaguardare i diritti dei cittadini, quali sono senza alcun dubbio le norme anticorruzione e le norme sulla trasparenza amministrativa.

Ravvisato, inoltre, che con l'eventuale abolizione della figura del Segretario Comunale non si operano semplificazioni e non si razionalizzano le risorse, considerato che, trattandosi di professionisti vincitori di concorso pubblico, dipendenti del Ministero dell'Interno a tempo indeterminato, dovrà poi essere trovata una diversa collocazione nel rispetto delle leggi;

Atteso, quindi, che dal punto di vista di revisione della spesa, l'abolizione della figura del Segretario Comunale farebbe nascere più costi rispetto al risparmio che ne deriverebbe, visto che il

Segretario comunale è una figura professionale fondamentale ed infungibile in tutti i Comuni a prescindere dalla dimensione;

Ritenuto, in particolare, che la proposta di riforma contrasti con la ratio che ha ispirato le ultime riforme normative, in particolare con la legge n. 190/2012, che individua nel Segretario Comunale il Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Preso atto che la proposta relativa al presente atto non necessita di pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto di indirizzo politico;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente è un atto di mero indirizzo

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) di esprimere ferma contrarietà alla proposta di abolizione della figura del Segretario Comunale nella piena consapevolezza della sussistenza, in tale denegata ipotesi, del rischio di indebolire invece che modernizzare la dirigenza da affiancare agli amministratori e di cui dotare l'Ente Locale;
- 3) di dare atto che la figura del Segretario Comunale riveste un ruolo di primaria importanza che continua a "fare la differenza" sul buon andamento procedurale, giurisdizionale, di legittimità, di assistenza e di regolarità complessiva nei diversi Comuni d'Italia.
- 4) di rappresentare che le stesse Autonomie locali - a fronte di recenti interventi legislativi non sempre coerenti e organici - hanno chiesto più volte una riforma organica dei Segretari Comunali, per dotare gli enti di una dirigenza apicale ancora più adeguata per competenze e funzioni, capace di assicurare la direzione complessiva dell'Ente;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione:

- Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 – ROMA

Presidente: matteo@governo.it

Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare:

centromessaggi@governo.it

Segretario Generale Presidenza del Consiglio (Mauro Bonaretti):

m.bonaretti@palazzochigi.it

- Al Sig. Ministro della Pubblica Amministrazione - Corso Vittorio Emanuele II, 116 -
00186 ROMA

Pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Capo di Gabinetto Ministro Tel. (+39) 06 6899 7130 Fax (+39) 0668997210

mailto:gabinetto@funzionepubblica.it

gabinetto@governo.it

Per conoscenza:

Al Sig. Ministro per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport
segreteria@capodipartimento.affariregionali@governo.it

affariregionali@pec.governo.it

Al Presidente dell'Anci: anci@pec.anci.it

Inoltre, con successiva votazione di

DICHIARARE

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente posta in approvazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

A unanimità dei voti resi per alzata di mano

Favorevoli n. 10

Astenuti:=

Contrari:=

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano

Favorevoli n. 10

Astenuti:=

Contrari:=

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.*

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Rubini Giuseppe

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr. Alfonso Russo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Nibbiola, lì **05.08.2014**

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Enio Agostinetti

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Nibbiola, lì **05.08.2014**

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Nibbiola, li

Il Segretario comunale
Dr. Alfonso Russo